

**Relazione sul**  
**MONTE FRUMENTARIO DI FABRICA**  
di Francesco Fochetti

**INTRODUZIONE**

**I MONTI FRUMENTARI IN ITALIA**

I Monti Frumentari sono un istituto benefico di origine medioevale la cui genesi è a tutt'oggi non ben chiara ed indagata.

Essi prosperarono nelle regioni agrarie più povere d'Italia, ma soprattutto al centro-sud, Sicilia e Sardegna comprese.

A beneficiare dell'assistenza di questi Enti era naturalmente l'elemento più povero della classe degli agricoltori.

Il loro funzionamento era in origine molto semplice: l'agricoltore prelevava dal cumulo di grano del Monte la quantità necessaria per la semina, che poi restituiva al momento del raccolto aumentata di una piccola quantità come interesse.

Il primo Monte di cui si ha notizia sorse a Macerata nel 1492 ad opera del Comune.

Ciò che sembra chiaro è che sorsero in origine come Istituto Laico ad opera della singole comunità. Successivamente anche la Chiesa proseguì nell'opera di fondazione dei Monti: si ha notizia di un Monte Frumentario istituito in Roma da Paolo V nel 1611.

Vincenzo Maria Orsini, arcivescovo di Benevento per sottrarre i contadini all'usura, istituì in quella città un Monte con un capitale di 546 tumuli di grano.

Egli stesso eletto Papa nel 1724 col nome di Benedetto XIII, propugnò queste benefiche istituzioni, stimolando i vescovi ed i parroci ad istituire altri Monti e stimolò la pubblica beneficenza per ottenere lasciti ed elemosine a favore di questi Istituti, La propaganda dell' Orsini ebbe un benevolo accoglimento e sorsero numerosi Monti Frumentari specialmente nel Mouse e nella Capitanata.

Anche in Sardegna fu sentita l'influenza della Chiesa e nel 1752 l'arcivescovo di Cagliari aveva istituito nella sua diocesi oltre 40 Monti. Nel 1863 esistevano in Italia 2051 Monti di cui la massima parte nel Napoletano e nelle Isole.

Dei pochi Monti Frumentari del Settentrione non si ha nessuna notizia relativamente alla loro natura e alle loro vicende, il che dimostra ancora che queste Istituzioni Benefiche si sono rese necessarie ed hanno prosperato nelle regioni più povere d'Italia.

Cominciata la decadenza dei Signori, si verificò la scomparsa di molti Monti Frumentari, perché il loro patrimonio figurò prestato a persone di già decedute senza eredi o con eredi nullatenenti, o a persone viventi che non erano in grado di soddisfare i loro impegni.

In seguito a questa decadenza i Monti furono sottoposti all'inchiesta agraria, per cui molte discussioni sorsero relativamente all'utilità o meno di queste istituzioni, sicché la Camera, il 10 Febbraio 1886, disponeva che il governo del Re può autorizzare i Monti Frumentari o Nummari a convertirsi in istituti singoli o consociati di credito agrario.

Allora molti Monti furono trasformati in veri e propri istituti di credito, in casse di risparmio, in casse di prestanza agraria e furono persino devolute le rendite a favore di ospedali o a favore delle Congregazioni di Carità per somministrare i medicinali ai poveri o per sussidiarli.. Come si è visto dunque, i Monti sono stati sottoposti a diverse legislazioni e sino al 1890 vennero considerati un po' come Opere Pie soggette alla vigilanza del Ministero dell'Interno ed un po' come enti soggetti soltanto alla tutela del Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio.

Nel 1890 la legge sulle Opere Pie, attribuì ai Monti la vera figura di istituzioni pubbliche di beneficenza sottoposte alla tutela, vigilanza, ed ingerenza governativa. Successivamente con circolare 26 Maggio 1897 n°25283/I 0, il Ministero dell' Interno, diramò uno statuto modello invitando tutti i Monti ad uniformarsi. Al secondo articolo

dei questo statuto si precisava che l'amministrazione del Monte venisse affidata alla Congregazione di Carità, salvo i casi per i quali fosse stato riconosciuto non essere il caso di concentramento alla Congregazione. In seguito si estinsero.

### **Bibliografia**

Gaetano Moroni - "Dizionario di audizione ecclesiastica 1840-1861, Venezia

Salvatore Bruno - "I Monti Frumentari" - Torino 1914

## **IL MONTE FRUMENTARIO DI FABRICA DI ROMA**

L'archivio del Monte Frumentario di Fabrica di Roma aggregato all'archivio del Comune si compone di 49 pezzi archivistici.

L'arco cronologico da essi coperto va dal 1608 al 1870: si tratta sicuramente di una serie mutila, in quanto per alcuni anni non sono rimasti registri di alcun genere.

Ho cercato, attraverso una sommaria analisi di quelli rimasti, di comprendere il funzionamento e le norme che lo regolavano, ma non ho trovato la cosa agevole in quanto non vi è traccia fino all'anno 1816 di regolamenti o statuti.

I registri superstiti trattano per la maggior parte materia amministrativa e contabile.

Questa mia ricerca, lungi dall'essere esaustiva ha l'unico scopo di dare una informazione di massima ed una segnalazione sulla presenza di questo ente.

Il registro n° MF1/10 intitolato 'SINDICATI DE' GRASSIERI DEL MONTE DELLA CANEVA 1668-1757' è uno dei pochi dai quali è possibile trarre il minimo di informazioni storiche per il periodo compreso in tale arco cronologico.

Dall'analisi di esso si evince che il Monte era sotto il controllo Comunitativo pur avendo una sua autonoma gestione.

Essa era affidata a due Grassieri e ad un Depositario eletti annualmente, più il personale di servizio. Il loro operato veniva verificato dai "Sindici" eletti dal Pubblico Consiglio della Comunità.

Il grano veniva prestato ai piccoli agricoltori bisognosi, i quali spesso arrivato il tempo della semina avevano esaurito la propria scorta di sementi essendosene cibati.

La restituzione avveniva a raccolto successivo, con un "aumento" o interesse di "quattro scodelle per rubbio".

L'aumento della quantità del grano così ottenuta veniva utilizzata o per accrescere la consistenza del Monte stesso, o attraverso la vendita, per pagarne le spese di gestione.

Negli anni in cui lo stato del Monte è consistente vengono accettate restituzioni in denaro che, depositato presso la cassa del Monte, viene utilizzato negli anni nei quali esso perde consistenza per acquistare altro grano.

La consistenza nei vari anni è mutevole e spesso carente per le esigenze della Comunità soprattutto nel XVIII secolo.

Nel registro MF1/20 a carta 152 v. Datata 21 Aprile 1771 si dice:

*"siamo di sentimento che del grano del Monte se ne debba prestare a/popolo rubbia 20 e non più col solito aumento di una mezza per rubbio da riportarsi dentro il mese di agosto e che non se ne possa dare più di una mezza quarta per casa e che prima se ne riporti la licenza della Sacra Congregazione. ecc.*

Tale carenza di prodotto era causata oltre che da una elevata richiesta anche dalle frodi sempre più frequenti e dalla cattiva gestione degli amministratori.

A tal proposito riporto il testo del resoconto del Visitatore Floridi sul registro medesimo a carta 16v. e 17r.

*"Nel Nome di Dio Amen.*

*Osservati in questa nostra Santa Visita l'amministrazione del Monte Frumentario abbiamo con dispiacere osservato che il capitale del medesimo si ritiene in una*

*rispettabil somma da vari debitori come risulta da/libro delle sentenze, in cui abbiamo fatto l'opportuno decreto per costringerli al pagamento.*

*Ad effetto però di impedire le ulteriori dilapidazioni del medesimo Monte ordiniamo che da qui innanzi non possa dispensarsi il grano di detto Monte se non colla presenza di un depositano ossia deputato, o cassiere, il quale dovrà essere eletto dal/i Priori o da chicchessia e colla loro presenza ricevere il denaro, che si pagará dalli compratori del erano, e depositano contestualmente nella cassa, le di cui chiavi si dovranno ritenere secondo il solito.*

*Una tal vendita vogliamo che si faccia in alcuni giorni della settimana. Ad ora precisa da notificarsi al pubblico previa una notificazione nella quale si esprimano i giorni ed ore precise in cui nella pubblica segreteria seguirà detta vendita, acciò ognuno possa prendere le sue misure ed evitare le confusioni.*

*Ad oggetto poi di prevenire le frodi ed inganni che purtroppo si commettono, profittando i non bisognosi del grano sotto nome de' poveri i quali perciò ne restano privi con grave br danno, perciò vogliamo che in avvenire non debba darsi grano a veruna persona se non porterà un certificato del Parroco, firmato anche dal nostro Vicario Foraneo, quale giustifichi la povertà del compratore, e la necessità che ha di tal genere altrimenti siano tenuti del proprio gli amministratori per quelli che non pagassero, ed a' quali si fosse dato il grano senza un tale certificato.*

*Dato in Fabrica nella nostra Santa Visita li 13 Agosto 1800*

Situazione ancora più deteriorata trova il Floridi nel corso della sua Visita del 1816 (Archivio Comunale, registro PFR2/1 "Visita Floridi") tanto da essere costretto a destituire gli amministratori, imponendo ad essi e ad altri debitori la restituzione delle somme dovute e la necessità di stabilire alcune regole e statuti che riporto

#### **REGOLE E STATUTI DEL MONTE FRUMENTARIO DELLA COMUNITA' DI FABRICA.**

*Nel mese di Luglio di ogni anno e così incominciando da/presente anno*

*1816, verrà formato un libretto di esigenza delle partite rilevate nell' esecuzione della visita tanto a grano che a contanti e consegnato all' esattore perché dopo la metà di Agosto immediato esigga non tanto il genere quanto il contante e così col ritratto del denaro comprare nella raccolta altrettanto grano per unirlo a quello rinvenuto.*

*2) Questo esattore sarà e s'intenderà sempre esser quello che nell'anno antecedente avrà esercitata l'esigenza comunitativa e così sotto le stesse regole di sicurezza proseguirà con la cauzione prestata nell'antecedente esigenza.*

*3) Dopo il giorno 15 Agosto farà l'esattore pubblicare un bando per tutta la terra in tre giorni consecutivi, invitando i debitori alla restituzione del genere sotto l'incasso della Mano Regia.*

*4) Il grano sarà ricevuto pulito concio ed asciutto ed essendo di inferiore qualità non si riceva, sotto pena all'esattore di ridurlo a proprio suo conto della qualità ricercata.*

*5) La dispensa si farà due volte l'anno, nel tempo della semente e nel mese di Maggio, come di maggior bisogno della popolazione e così una metà in ogni tempo degl'indicati con proibizione espressa di non potersi dare grano a chi non avesse fatto la restituzione e per titolo di aumento si esigerà una misure/la per ogni stano.*

6) Prima di effettuare la dispensa di grano, se ne prenderà dal centro dei mucchio di esso una palata. Questa si riporrà in una scatola/a chiusa e sigillata con impronta del sigillo comunitativo conservandosi dal magistrato nella solita cassa. Allorché sarà il tempo della restituzione si aprirà e metà di esso si terrà nel magazzino del monte a pubblica vista, perché quello si restituisca non sia inferiore alla metà ricevuta. L'altra metà si conserverà come sopra nella scatola per confrontarlo con quella metà che ritiene il montista nel magazzino e così si riconosca qualunque alterazione potesse farvisi in pregiudizio notevole dei Monte e perché il grano sia sempre mantenuto della ricercata buona qualità.

7) Resta affatto vietato vendere il grano non ostante qualsivoglia urgenza a riserva che fosse infetto dalla tignola e con il ritratto verrà subito provveduto altro grano di ottima qualità.

8) Si vieta equamente di esigere il grano a contanti per cui dovrà sempre riscuotersi grano effettivo sotto pena ai refrattari del triplicato valore del genere che si venderà fuori del caso preveduto che caderà per dite parti in beneficio del Monte ed una a vantaggio di chi ne porterà l'accusa.

9) Dovranno tenersi due diverse chiavi del magazzino, una cioè dal montista ed altra dal capo del Magistrato Protempore, perché non possa aprirsi mai o dispensarsi il grano senza la presenza del capo suddetto.

10) Resta fissato per onorario dell'esattore il tre per cento da prendersi sugli aumenti de/le partite di prestanza e l'uno per cento al capo de/Magistrato che assisterà a titolo di gratificazione per il suo incomodo.

11) In ogni sindacato si avrà ragione dell'aumento intrinseco ossia naturale de/grano esatto giusta le solite e consuete regole di proporzione.

12) Copia dei presenti statuti sarà tenuta sempre affissa a pubblica vista nel magazzino de/Monte sotto pena di scudi dieci al segretario trascurasse di consegnarli in copia legale e al montista de/la perdita dell'emolumento.

Si raccomanda per ultimo a/l'intero Consiglio l'esatta osservanza de' presenti regolamenti, onde non siano in alcun modo negligentati.

Fatti in Fabrica 20 Maggio 1816 Floridi Visitatore.

Documentazione relativa al Monte Frumentario è presente fino all'anno 1870.

Dopo tale data esso passa direttamente sotto il controllo comunale.

Pertanto documentazione successiva a tale data si ritrova nelle serie dell' Archivio Comunale

## **Il Monte di Pietà di Fabrica di Roma**

a cura di Francesco Fochetti

Il Monte di Pietà di Fabrica viene fondato nel 1840 dal Consiglio della Comunità e la relativa deliberazione viene sanzionata dal Dicastero Delegatorio di Viterbo il 21 febbraio dello stesso anno. Tale importante iniziativa si rivela necessaria a causa della continua ricerca di denaro preso a prestito da parte della popolazione indigente e delle difficoltà che essa incontrava nell'ottenerlo, non ultima fra le quali la richiesta di tassi d'interesse troppo elevati. Il capitale necessario alla sua istituzione viene attinto dalle casse del Monte Frumentario. Tale istituto, la cui esistenza è documentata già dagli inizi del XVII secolo, dopo un periodo di malfunzionamento, viene rifondato nel 1817 secondo le nuove norme e statuti dettate nel 1816 dal Visitatore Floridi.

La quantità di grano presente alla data del 1817 è di otto rubbia romane, sette mezze e due misurelle. Grazie agli aumenti ottenuti tramite i prestiti annuali ed al buon funzionamento del Monte, tale quantità cresce sempre di più tanto che nell'anno 1858 presenta un aumento di 160 rubbia. Tale quantità risulta, però, ben presto esuberante in rapporto alla necessità della popolazione ed inoltre, rimanendo in giacenza in magazzini di proprietà del Comune, diventa infruttifera e soggetta ad un forte deterioramento. Di qui, dunque, nasce l'idea dell'istituzione di un Monte di Pietà, utilizzando il denaro ottenuto con la vendita di quella quantità di grano ritenuta superflua. La somma così ottenuta è di lire 2767 e va a costituire il primo nucleo del capitale del Monte. Purtroppo non sono stati rinvenuti, durante i lavori di riordinamento archivistico, i suoi primi statuti; comunque nell'anno 1886 nel giorno 25 del mese di marzo la Giunta approva lo "Statuto organico del Monte di Pietà di Fabrica di Roma", in cinque capitoli, suddivisi in diciassette articoli. Data l'esiguità della documentazione ritrovata, non è possibile al momento determinare la durata della sua attività e la sua epoca di estinzione: l'ultimo documento che possediamo è un allegato al rendiconto dell'anno 1897.